



www.italiaoggi.it

Italia Oggi

IL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

Sette

Accordo sui troppi debiti

Piccole imprese, lavoratori autonomi, dipendenti, pensionati possono evitare il pignoramento proponendo ai creditori un piano di rientro

DI MARINO LONGONI
mlongoni@class.it

IN EVIDENZA



La stretta al credito - Factoring su misura per le pmi. Secondo Assifact aumentano le chance rispetto ai finanziamenti bancari

ziamenti bancari

Tomasicchio-Villa da pag. 6

Fisco/1 - Tutte le armi del contribuente in caso di blitz del fisco. Autorizzazione d'obbligo ma il controllato deve collaborare

Bongi a pag. 9

Fisco/2 - Proroga in extremis per l'imposta speciale sullo scudo fiscale. Appuntamento rinviato a data da destinarsi

Felicioni a pag. 11

L'intervista - Serve una svolta culturale nella lotta alla povertà e all'esclusione finanziaria. La ricetta di Mario Baccini, presidente Enm

Tomasicchio a pag. 13



Previdenza - Per il regalo di laurea del figlio conviene il riscatto contributivo per la pensione. Gli incentivi sono doppi

Cirioli a pag. 16



Documenti - La sentenza della Cassazione sugli spazi condominiali

www.italiaoggi.it/docio7

IO Lavoro

La ricetta vincente
contro la crisi
è ricominciare da zero

da pag. 49



Il 29 febbraio entrerà in vigore la legge sulle composizioni delle crisi da sovraindebitamento. In pratica anche coloro che non sono soggetti al fallimento (piccole imprese, lavoratori autonomi, agricoltori, dipendenti, pensionati) potranno tentare di evitare il pignoramento dei beni proponendo, con le dovute garanzie, un piano di rientro ai creditori. Il vantaggio immediato sarà la possibilità di ottenere lo stop delle azioni esecutive in corso per 120 giorni, oltre a una moratoria fino a un anno per i pagamenti dei crediti che non partecipano all'accordo (ma non di tutti) e la possibilità di proporre uno sconto sugli altri pagamenti. A vigilare sulla correttezza della procedura saranno apposti «organismi di composizione delle crisi», se e quando (chissà quando e chissà se) saranno istituiti. In mancanza ci penserà un notaio o un professionista abilitato a svolgere le funzioni di curatore fallimentare. Uno degli ostacoli più ardui da superare sarà la necessità che al piano aderisca almeno il 70% dei crediti. Non è un caso se, dopo l'approvazione della legge Centaro (legge n. 3 del 2012), il parlamento abbia cercato di intervenire di nuovo sulla disciplina con emendamenti proposti dal Senato al decreto legge n. 212, che tra l'altro eliminavano qualsiasi maggioranza per la composizione della crisi del debitore «consumatore», fissata nel decreto del governo in misura pari al 50%. Ma non se ne è fatto nulla. Tutti gli emendamenti sono stati spazzati via dalla Camera e il decreto legge n. 212 è andato in *Gazzetta Ufficiale* senza più nessun riferimento al sovraindebitamento. Pare che i conflitti tra parlamento e governo, le gelosie e i veti incrociati, abbiano reso impossibile l'opera di limatura di una legge che, pur segnando un traguardo importante, sembra scritta piuttosto di fretta e ha certamente bisogno di alcune correzioni.

Per esempio laddove dispone che l'accordo si risolve per fatti non imputabili al debitore. Forse si voleva scrivere il contrario e cioè che l'accordo può saltare per fatti imputabili al debitore, ma tant'è.

Altri problemini possono sorgere dalla mancanza dell'organismo di composizione della crisi (che dovrebbe funzionare senza oneri a carico dello Stato...) e il fatto che i professionisti che potrebbero surrogarlo, non avendo più tariffe applicabili, si troveranno in difficoltà al momento di determinare i propri onorari. Oltretutto, a fronte di compensi aleatori, si prevede una disciplina penale specifica e sanzioni stratosferiche sia per professionisti sia per gli Occ.

Ma al di là di ciò non c'è dubbio che la legge Centaro offre l'ultima scialuppa di salvataggio per interrompere le procedure esecutive già in corso o imminenti. Un'opportunità che in molti casi potrebbe essere interessante anche per i creditori.

—© Riproduzione riservata—

Avvocati Oggi

*Frenano le rinnovabili
Studi legali in attesa
del dl liberalizzazioni*

da pag. 29

Da fine mese anche i soggetti non fallibili avranno una procedura per la composizione della crisi

Ristrutturazione dei debiti, iter ad hoc per famiglie e pmi

Pagina a cura

DI MARCELLO POLLIO
E PIETRO PAOLO PAPALEO

Procedure di composizione della crisi ad hoc per i soggetti non fallibili in stato di sovraindebitamento. Con la possibilità di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti in base a un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei e l'integrale pagamento dei creditori privilegiati. Moratoria fino a un anno per il pagamento dei creditori estranei (eccetto

i titolari di crediti impignorabili), ma con esecuzione del piano affidata a un liquidatore professionista, automatic stay (blocco automatico delle azioni esecutive) per 120 giorni nella fase di raggiungimento dell'accordo e stand still (blocco delle azioni esecutive su provvedimento del giudice) per un anno dalla data di omologazione, ma possibilità di revoca dell'accordo in caso di ritardo nei pagamenti dovuti al fisco. La nuova procedura si dovrà svolgere sotto l'egida e il controllo degli Organismi di composizione della crisi (Occ), le cui funzioni,


nelle more dell'emanazione dei previsti decreti ministeriali attuativi, possono essere svolte da un professionista in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare, ovvero da un notaio, che sia però designato dal tribunale.

È l'impianto costruito attraverso la legge del 27 gennaio 2012, n. 3, in vigore dal prossimo 29 febbraio, destinata a essere la sola disciplina per la composizione della crisi del debitore non fallibile, dopo che la conclusione dell'iter di conversione parlamentare del dl 212/2011 ha visto la camera dei deputati modificare il

testo del ddl approvato dal senato, e in particolare sopprimere i primi due capi relativi alla disciplina delle crisi da sovraindebitamento, anche e proprio alla luce della legge 3/2012 sul medesimo argomento. La bagarre si era già aperta all'indomani dell'emanazione del decreto d'urgenza n. 212 emanato dal governo Monti. L'esecutivo, infatti, è stato accusato di «invasione di campo», in una materia che era già stata largamente studiata e approfondita dal parlamento. Dunque, per ora, anche per il consumatore sovraindebitato troverà

applicazione la sola legge che porta la firma del senatore Centaro (n. 3 del 27 gennaio 2012), giacché il decreto 212 cesserà la sua breve vigenza non appena sarà pubblicata in G.U. la legge di conversione, approvata in via definitiva dal senato il 15 febbraio scorso (si veda *ItaliaOggi* del 17 febbraio)

—© Riproduzione riservata—



Occ, protagonisti assoluti saranno i professionisti

La composizione del sovraindebitamento è tutta nelle mani dell'organismo di composizione della crisi (Occ). Nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ruolo propulsivo e centrale è attribuito ai nuovi organismi di composizione della crisi, che devono attendere però la loro nascita a seguito dei decreti attuativi del ministero della giustizia. Nelle more dell'emanazione di tali decreti, le funzioni degli organismi potranno essere svolte da un professionista abilitato all'incarico di curatore fallimentare, nonché da un notaio, direttamente nominati dal presidente del tribunale o dal giudice delegato.

Il ruolo che la legge 3/2012 attribuisce a tali organismi assume la triplice natura di ausilio al debitore, ai creditori e al tribunale.

Gli Occ supportano il debitore, che ne richieda l'intervento, nella fase di attivazione della procedura, di predisposizione e di raggiungimento dell'accordo con i creditori.

Gli Occ o i professionisti nominati rivestono un ruolo fondamentale e di mediazione tra le parti interessate, nonché, con la loro terzietà, di garanzia della correttezza della proposta e del piano, ma soprattutto della loro idoneità a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei e dei creditori privilegiati. A tal fine, il soggetto preposto deve rendere una relazione circa la fattibilità del piano e la veridicità dei dati su cui esso si fonda, assumendone la responsabilità nei confronti di tutti i creditori e del tribunale.

La relazione è elemento integrativo di accompagnamento della proposta che il debitore deve depositare in tribunale per l'avvio delle valutazioni e votazioni dei creditori.

Nelle fasi delle trattative finalizzate al raggiungimento dell'accordo, l'Occ riceve le dichiarazioni di consenso rese dai creditori, i quali possono apportare (a loro volta proporre)

modifiche rispetto alla proposta originaria confezionata dal debitore.

Raggiunto l'accordo, l'organismo trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale richiesta dalla legge per il perfezionamento dell'accordo. Ha inizio così la procedura di omologazione, ove i creditori, nei successivi dieci giorni, possono sollevare contestazioni. Decorso tale termine, l'Occ trasmette al giudice per l'omologa una relazione, allegando le contestazioni

ricevute, nonché l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. Tale documento è fondamentale, soprattutto se l'accordo proposto ai creditori differisce da quello successivamente votato, a causa delle eventuali modifiche richieste dai creditori al piano. In tale ipotesi è necessaria una nuova attestazione da parte dell'Occ. Avvenuta l'omologazione, l'Occ ha un ruolo cruciale nella fase di esecuzione dell'accordo, giacché se il piano prevede l'utilizzo di beni soggetti a

pignoramento, deve proporre al giudice la nomina di un liquidatore che dispone in via esclusiva dei beni e delle somme incassati, e, soprattutto, ha il compito di risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e di vigilare sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge 3/2012, il giudice e gli stessi Occ (previa autorizzazione del primo), possono accedere ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazione creditizia ed alle altre banche dati pubbliche. Tali dati, che devono essere trattati nel rispetto nelle disposizioni sulla privacy e delle norme deontologiche e di buona condotta, devono essere utilizzati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Inoltre, dell'avvenuta distruzione occorre dare comunicazione al titolare dei dati, tramite lettera raccomandata o pec, non oltre 15 giorni dalla distruzione stessa.

Al grande potere conferito agli organismi si contrappone la responsabilità penale ad essi attribuita. In particolare, l'art. 19 pone a carico dei componenti gli Occ pesanti sanzioni penali in caso di false attestazioni e/o danni ai creditori per l'omissione o il rifiuto di un atto del proprio ufficio. Il punto non risolto è quale tariffa e quali costi siano legittimi e da riconoscere ai soggetti che svolgeranno il delicato ruolo di compositori della crisi da sovraindebitamento.

—© Riproduzione riservata—

Gli Organismi di composizione della crisi (Occ)

Composizione e requisiti	Costituiti presso gli enti pubblici e dotati di adeguate garanzie di indipendenza e professionalità. Gli Occ devono essere iscritti in apposito registro tenuto presso il ministero della giustizia. Sono iscritti di diritto, a semplice richiesta, gli organismi di conciliazione presso le Cciao, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai.
Operatività	È subordinata all'adozione di un regolamento a cura del ministero della giustizia, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il regolamento determina criteri e modalità di iscrizione al registro, la formazione degli elenchi, la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti.
Ruolo e funzione	Sono deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione della crisi. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> → attestano la fattibilità del piano e la veridicità dei documenti su cui esso si fonda → intervengono nella fase di raggiungimento dell'accordo, interagendo con i creditori → se il piano prevede l'utilizzo di beni sottoposti a pignoramento, propongono al giudice la nomina di un liquidatore professionista → si rapportano e interagiscono col giudice nella fase prodromica all'omologazione dell'accordo → risolvono le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilano sull'esatto adempimento → comunicano ai creditori ogni eventuale irregolarità
Disciplina transitoria	Il ministero della giustizia stabilisce, con uno o più decreti, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni degli Occ sono svolti in via esclusiva dei medesimi. I compiti e le funzioni attribuiti agli Occ possono essere svolti anche da un professionista in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di curatore fallimentare, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto ministeriale sono stabilite le tariffe applicabili all'attività svolta dal professionista, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura

Nel Dna c'è il carattere negoziale

Pagine a cura
di MARCELLO POLLIO
E PIETRO PAOLO PAPALEO

La nuova procedura rivolta a tutti i soggetti sovraindebitati si va ad affiancare a quelle già previste dalla legge fallimentare ed è applicabile a tutti quei soggetti che, sino a oggi, erano stati discriminati dal fatto di non potere usufruire delle nuove opportunità introdotte, dal 2005, dal legislatore per proporre ipotesi alternative al fallimento al fine di soddisfare i creditori.

La legge 3/2012 disciplina ora in modo specifico la composizione delle crisi da indebitamento «non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali», per le quali è consentito al debitore di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti, con l'ausilio degli Organismi di composizione della crisi (Occ), sulla base di un piano che preveda il pagamento integrale dei creditori estranei (cioè quelli che non aderiscono alla proposta) e dei creditori privilegiati.

Si tratta di una procedura di composizione di tipo «negoziale», che può assumere anche connotazioni meramente liquidatorie; richiede l'approvazione dell'accordo da parte di una maggioranza qualificata di creditori, il ruolo attivo e di «mediazione» degli Occ (le cui funzioni riecheggiano, in parte, quelle del commissario giudiziale nel concordato preventivo e del mediatore civile), nonché la nomina (eventuale) di un liquidatore professionale.

I requisiti per l'accesso. L'art. 2 prevede che la proposta (di accordo di ristrutturazione) è

ammisibile quando il debitore:
a) non è assoggettabile alle procedure previste dall'art. 1 della legge fallimentare (fallimento e concordato preventivo);
b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.

La nuova procedura, quindi, è fruibile:
(I) dagli imprenditori non com-

merciali e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché di definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Il contenuto dell'accordo e del piano. Il debitore propone ai creditori, con l'ausilio degli Occ (o del professionista nominato dal tribunale in mancanza di questi ultimi), un accordo di ristruttu-

sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

Tecnicamente, il piano può prevedere la sospensione dei pagamenti (moratoria) per un anno dei creditori estranei (ma non di quelli privilegiati e dei titolari di crediti impignorabili) alla duplice condizione che:

- 1) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine proposto, e
- 2) l'esecuzione del piano sia affidata a un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'Occ (o del professionista).

La documentazione da allegare all'accordo. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore, e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. l'elenco dei creditori, con indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
2. la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
3. l'attestazione di fattibilità del piano (rilasciata dall'Occ o dal professionista);
4. l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare, per il tempo previsto dal piano, corredato da un certificato dello stato di famiglia;
5. solo per il debitore che svolge attività d'impresa, le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

L'automatic stay e la procedura per il raggiungimento

dell'accordo. La proposta, una volta depositata presso il tribunale, comporta la nomina di un giudice in qualità di delegato del tribunale.

Il giudice, verificati i presupposti di ammissibilità e i contenuti del piano, fissa immediatamente l'udienza con decreto, disponendo le comunicazioni ai creditori (anche via fax o via pec) della proposta e del decreto avvertendo che può essere disposto il blocco temporaneo delle azioni esecutive.

La proposta e il decreto sono soggetti a idonea pubblicità, nonché, in caso di debitore imprenditore, iscritti in apposita sezione del registro delle imprese.

All'udienza, il giudice, verificata l'assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone il blocco per 120 giorni delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore a carico dei creditori «anteriori» alla data di presentazione dell'accordo (blocco reclamabile da parte dei creditori).

La legge precisa che l'automatic stay non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

La fase di formazione (e omologazione dell'accordo) coinvolge attivamente l'Occ, al quale infatti i creditori devono far pervenire (anche a mezzo fax e pec) dichiarazione sottoscritta del proprio consenso, eventualmente indicando a quali condizioni aderirebbero se la proposta fosse modificata.

Ai fini dell'omologazione, è necessario che l'accordo sia raggiunto con tanti creditori che rappresentino almeno il 70% dei crediti. Si tratta di una maggioranza super qualificata che non trova riscontro nelle altre vigenti procedure di composizione negoziali della crisi per gli imprendito-



mercials non fallibili per mancanza dei requisiti dimensionali (c.c. dd. «imprenditori sotto soglia»);
(II) dagli enti non commerciali e dai lavoratori autonomi;

(III) dagli imprenditori agricoli (che per default non svolgono attività commerciale), ancorché costoro possano accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis ed alla transazione fiscale ex art. 182-ter;

(IV) dal debitore civile, che non esercita attività d'impresa.

Sotto il profilo oggettivo, il debitore deve trovarsi in «stato di sovraindebitamento», vale a dire in una situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni as-

sunte e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione dei redditi futuri.

Qualora il patrimonio e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano (in particolare non assicurano il pagamento integrale dei creditori estranei e dei creditori privilegiati), la proposta deve essere sottoscritta da un terzo che conferisca (anche in garanzia) i beni e i redditi sufficienti per l'attuabilità dell'accordo. L'accordo, inoltre, deve indicare eventuali limitazioni all'accesso del mercato del credito al consumo, all'utilizzo di strumenti di carte di credito e alla

L'accordo di ristrutturazione per il debitore non soggetto a procedure concorsuali

Chi può proporre	Il debitore non soggetto né assoggettabile alle procedure concorsuali ex rd 267/1942 (L.F.), quindi: <ul style="list-style-type: none"> ↳ imprenditori commerciali «sotto soglia» art. 1 L.F. ↳ enti non commerciali ↳ imprenditori agricoli ↳ lavoratore autonomi ↳ debitori civili non imprenditori 	Trattamento e posizione dell'erario	Il debiti fiscali e previdenziali, se privilegiati (quasi tutti, comprese le sanzioni), devono essere pagati integralmente. Il ritardo, superiore a 90 giorni rispetto alle scadenze previste nel piano, dei pagamenti alle agenzie fiscali e agli enti previdenziali ed assistenziali è causa di risoluzione di diritto dell'accordo (omologato)
Lo stato di sovraindebitamento	<ul style="list-style-type: none"> ↳ situazione di perdurante squilibrio fra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte, e ↳ definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni 	Documentazione da allegare alla proposta	<ul style="list-style-type: none"> ↳ L'elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni ↳ Le ultime tre dichiarazioni dei redditi ↳ L'attestazione sulla fattibilità del piano ↳ L'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, per la durata del piano, con il certificato dello stato di famiglia ↳ Il debitore che esercita attività d'impresa deve depositare anche copia delle scritture contabili degli ultimi tre esercizi
Oggetto della proposta	Accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti in conformità a un piano che assicuri l'integrale pagamento dei creditori estranei e privilegiati. In caso di beni e redditi insufficienti, l'accordo deve prevedere l'intervento di un terzo (anche in garanzia)	Apertura della procedura e automatic stay	Il giudice, in sede di udienza dei creditori, può disporre il blocco/interruzione delle azioni esecutive e cautelari (automatic stay) per un periodo non superiore a 120 giorni (la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili). Le procedure esecutive individuali possono essere sospese una sola volta anche in caso di successive proposte di accordo
Contenuto del piano	Il piano deve prevedere: <ul style="list-style-type: none"> ↳ scadenze e modalità di pagamento dei creditori Il piano può prevedere: <ul style="list-style-type: none"> ↳ suddivisione dei creditori in classi ↳ eventuali garanzie rilasciate ↳ modalità per eventuale liquidazione dei beni ↳ l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione (un professionista che abbia i requisiti per la nomina a curatore fallimentare) 	Formazione del consenso	I creditori fanno pervenire il proprio consenso alla proposta all'Occ. Ai fini dell'omologazione è necessario il consenso di tanti creditori che rappresentano almeno il 70% dei crediti

L'accordo è comunque revocabile

ri fallibili (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione).

Omologa e l'esecuzione dell'accordo. Se l'accordo è raggiunto, l'Occ trasmette una relazione ai creditori sui consensi raccolti e sul raggiungimento della maggioranza, allegando il testo dell'accordo. I creditori possono sollevare contestazioni nei dieci giorni successivi, decorsi i quali l'Occ trasmette al giudice la propria relazione, insieme alle contestazioni ricevute e all'attestazione definitiva circa la fattibilità del piano.

Il giudice, effettuate le verifiche formali e sostanziali nonché risolte eventuali contestazioni, dispone con decreto l'omologa dell'accordo.

Dalla data dell'omologa e per un periodo non superiore a un anno opera ex lege il blocco delle azioni esecutive e cautelari (stand still) sul patrimonio del debitore, a carico di tutti i creditori anteriori. Lo stand still viene meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei.

L'accordo, dunque, deve essere posto in esecuzione attuando il piano studiato dal debitore e validato dall'Occ.

Qualora per la soddisfazione dei crediti siano utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se è previsto nell'accordo, la fase esecutiva viene demandata a un liquidatore professionale, nominato dal giudice, su indicazione dell'Occ. Il liquidatore professionale deve avere gli stessi requisiti per la nomina a curatore fallimentare (essere commercialista o avvocato). Costui dispone in via esclusiva di beni messi a disposi-

zione dei creditori e delle somme incassate, di fatto attuando l'accordo che ha ricevuto l'assenso dei creditori.

Risoluzione e revoca dell'accordo. La nuova procedura prevede anche i rimedi per la eventuale risoluzione e revoca dell'accordo.

L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni, dalle

scadenze previste, i pagamenti

duttore commerciale fallibile);
- il non regolare adempimento agli obblighi dell'accordo o la non costituzione delle garanzie promesse;

- la sopraggiunta impossibilità di esecuzione dell'accordo.

L'accordo può essere annullato dal tribunale (su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore) esclusivamente quando:

- è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo;

- è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero

- sono state dolosamente simulate attività inesistenti.

L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede durante l'esecuzione dell'accordo.

Le sanzioni penali. Così come prevedeva l'originario progetto di legge, anche la legge 3/2012 contempla ora pesanti sanzioni penali a carico del debitore e dei componenti dell'Occ (e quindi a carico del

professionista che operi in sostituzione dell'Occ) in caso, rispettivamente, di dolose alterazioni della proposta, dei valori e dei documenti, e di false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati ed alla fattibilità del piano, nonché in caso di danni cagionati ai creditori

per omissione o rifiuto di un atto del proprio ufficio.

Le sanzioni penali sono una novità assoluta nell'ambito della composizione della crisi, in quanto neppure per gli strumenti della legge fallimentare sono previste siffatte punibilità

—© Riproduzione riservata—

IN PARLAMENTO

Tira e molla sulla legge

Una legge voluta da tutti, ma il cui iter risulta già contestato da tutti. In tema di composizione delle crisi da sovraindebitamento, infatti, concorrono (e si sovrappongono) due provvedimenti normativi di recentissima introduzione: il dl 212/2011, in vigore dal 23 dicembre (si veda *ItaliaOggi* del 28 dicembre 2011) e la legge n. 3/2012, pubblicata in *G.U.* il 30 gennaio scorso ma con differimento dell'entrata in vigore al 30° giorno successivo a quello di pubblicazione, dunque il 29 febbraio prossimo.

Nella fase di esame del dl 212, il senato approvava il 2 febbraio scorso (e trasmetteva alla camera) un ddl di conversione (atto n. 3075-B) che andava a modificare (e coordinare) sia il dl 212 che la legge 3, e in particolare:

- apportava modifiche al dl 212, riscrivendo le disposizioni in materia di composizione della crisi e prevedendo una disciplina ad hoc per il debitore civile «consumatore»;

- apportava modifiche alla legge 3/2012, anche in tal caso riscrivendo e prevedendo una disciplina dedicata alla composizione della crisi del debitore-imprenditore non fallibile (il «piccolo» imprenditore commerciale, l'imprenditore agricolo e il lavoratore autonomo).

La camera, quindi, nel terminare l'esame del ddl ricevuto dal senato ha operato un cut-off, azzerando le (proposte di) modifiche e, soprattutto, sopprimendo gli articoli da 1 a 12 del dl 212/212, ridimensionandone così il testo sia rispetto alla versione approvata dal senato, sia rispetto alla sua versione originaria.

Il testo approvato dal senato in via definitiva il 15 febbraio scorso e che attende solo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, è ora composto da soli cinque articoli, in parte modificati, e interviene su alcuni ambiti specifici del processo civile e sulla nomina del sindaco nei casi delle srl. Per fortuna, però, la composizione della crisi da sovraindebitamento ha ora la sua soluzione con la legge che porta il nome del senatore Centaro.

—© Riproduzione riservata—



scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti di previdenza e assistenza obbligatoria. Si tratta di una sanzione impropria un po' eccessiva, identica a quella prevista nella disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della legge fallimentare.

L'accordo si risolve (con ricorso da presentare, a pena di decadenza, entro 1 anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento richiesto) nei seguenti casi:

- pronuncia di fallimento a carico del debitore (nel qual caso significa che in pendenza di accordo ha assunto la qualifica di im-

L'accordo di ristrutturazione per il debitore non soggetto a procedure concorsuali

Omologazione	Se l'intesa è raggiunta, l'Occ relaziona i creditori, i quali nei 10 giorni successivi possono sollevare contestazioni. Decorso tale termine, l'Occ relaziona al giudice allegando le contestazioni ricevute e un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. Il giudice, verificate maggioranze e fattibilità del piano, omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione. Il provvedimento è reclamabile		
Effetti dell'omologazione	Blocco e/o interruzione di ogni azioni esecutiva individuale e/o cautelare per un periodo non superiore a 1 anno dalla data di omologazione, nei confronti di tutti i creditori anteriori alla proposta. Il blocco non opera nei confronti dei crediti impignorabili e viene meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti estranei		Il ricorso per la risoluzione va promosso, a pena di decadenza, entro 1 anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento richiesto. L'accordo può essere annullato dal tribunale esclusivamente quando è stato: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ dolosamente aumentato o diminuito il passivo; ⇒ sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero ⇒ dolosamente simulate attività inesistenti. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede durante l'attuazione dell'accordo
Esecuzione dell'accordo	Se l'accordo prevede l'utilizzo di beni pignorati, il giudice nomina, su proposta dell'Occ, un liquidatore che dispone in via esclusiva dei beni e delle somme incassate. Il liquidatore è scelto tra i professionisti con requisiti per l'incarico di curatore fallimentare. L'Occ risolve eventuali difficoltà riscontrate nell'esecuzione del piano e vigila sull'esatto adempimento dello stesso. Verifica con i creditori la possibilità di modificare il piano, in caso di riscontrati eventi che ne inficino la puntuale esecuzione		Sanzioni penali a carico del debitore Reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 1.000 a 50.000 euro in caso di: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ aumento o diminuzione del patrimonio, sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosa simulazione di attività inesistenti ⇒ produzione di documentazione alterata o contraffatta, ovvero sottrazione, occultamento e distruzione della documentazione attestante i propri debiti ⇒ effettuazione, nel corso della procedura di pagamenti non previsti nel piano
Impugnazione e risoluzione dell'accordo	L'accordo può essere risolto in caso di: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ pronuncia di fallimento ⇒ non regolare adempimento agli obblighi dell'accordo, non costituzione delle garanzie promesse ⇒ sopraggiunta impossibilità di esecuzione 		Sanzioni penali a carico dei componenti gli Occ (o del professionista nominato dal tribunale) Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 1.000 a 50.000 euro in caso di false attestazioni in ordine: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ all'esito della votazione dei creditori ⇒ alla veridicità dei dati ed alla fattibilità del piano ai danni cagionati ai creditori per omissione o rifiuto senza giustificato motivo di un atto del suo ufficio